

Mantova, lì **02 Luglio 2013**
Circolare N. 26/2013

Alle Aziende Clienti
- Loro Sedi -

Principali scadenze LUGLIO 2013

16 luglio

Presentazione comunicazioni relative alle dichiarazioni di intento ricevute

Scade il **16 luglio 2013** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di **giugno 2013**.

Accise - Versamento

I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono provvedere al versamento dell'imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di **giugno 2013**, utilizzando il modello F24 telematico.

Imposta sugli intrattenimenti – Versamento

I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di **giugno 2013**, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo **6728** (*imposta sugli intrattenimenti*).

20 Luglio

Presentazione dichiarazione periodica CONAI

Scade il **20 luglio 2013** il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al:

- **mese di giugno**
- **secondo trimestre 2013** da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento.

25 luglio

Presentazione elenchi INTRASTAT

Gli **operatori intracomunitari** devono provvedere alla presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate:

- **mese di giugno 2013**, qualora tenuti alla comunicazione mensile.
- **2° Trimestre 2013** per i contribuenti trimestrali.

Ingresso della Croazia nella UE

Applicazione delle disposizioni "transitorie" ai fini IVA per gli scambi intracomunitari di beni

Dall' **01.07.2013**, la Croazia è diventata partner dell'Unione europea, per cui - ai fini IVA - gli scambi di beni tra Italia e Croazia non daranno più luogo ad esportazioni e importazioni, bensì - *ricorrendone i presupposti* - **a cessioni e acquisti intracomunitari**, soggetti ad imposta nel Paese di destinazione dei beni. Per le operazioni "a cavallo" dell'1.7.2013, si applicano le disposizioni transitorie contenute nell'art. 60 del D.L. 331/93, è necessario quindi verificare in base alla

Studio Mantovani & Associati S.S.
Consulenza Aziendale
Commerciale e Tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Vecchi Rag. Cristina
Mantovani Rag. Matteo

Mantova - Palazzo Magni
Via Acerbi 35
telefono 0376/369448/9 - 224070/1
telefax 0376/369449
Codice Fiscale e
Partita Iva 01681060206

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato
ISO 9001 per i seguenti servizi:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - **Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;**
 - **Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:**
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - **Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;**
 - **Servizi amministrativi;**
- **Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti**

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
Camprotrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Scaini Dott. Rag. Fabio

documentazione prodotta se trattare come importazione/esportazione con bolla doganale o operazione CEE (vedasi dettaglio dopo le scadenze).
Riguardo, invece, alle prestazioni di servizi, la disciplina territoriale resta immutata, in quanto regolata dagli artt. 7-ter e ss. del DPR 633/72, tenuto conto dello status del committente e della natura del servizio.

30 luglio

▪ Imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il 30/07 il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.07.2013.

31 luglio

▪ Presentazione del modello UNIEMens

Scade il **31 luglio 2013** il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

▪ Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale (2° trimestre 2013)

Il 31 luglio 2013 scade il termine ultimo per presentare l'istanza di **rimborso o compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2013**.

Le aziende clienti interessate a tale adempimento sono invitate ad inviare **tassativamente entro il 20 luglio p.v.** la documentazione IVA relativa all'attenzione di *Rag. Arianna Monesi (per comunicazioni telefoniche interno 4 1)*.

▪ Comunicazione BLACK LIST mensile e trimestrale

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "black-list" scade il termine di presentazione delle comunicazioni riepilogative relative alle operazioni effettuate nel:

- mese di **giugno 2013**, qualora tenuti alla comunicazione mensile.
- **2° Trimestre 2013** per i contribuenti trimestrali.

Rif.: *D.ssa Nives Arveti (per comunicazioni telefoniche interno 33) nives.arveti@mantovanieassociati.it*

▪ Mod. 770 anno 2013

I **sostituti d'imposta**, comprese le Amministrazioni dello Stato, che nel 2012 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, devono presentare la dichiarazione modello 770/2013 semplificato e ordinario, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Ingresso della Croazia nella UE

Applicazione delle disposizioni "transitorie" ai fini IVA per gli scambi intracomunitari di beni

Il "transito" della Croazia nella UE comporta una particolare attenzione per le operazioni a "**cavallo**" effettuate in questi giorni, per le quali è necessario tener conto delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 60 del DL n. 331/93, nonché dei chiarimenti espressi dall'Amministrazione finanziaria anche in occasione dell'entrata nell'UE di altri Stati membri (circ. 5 agosto 2004, n. 39), e delle indicazioni contenute nella circ. 25 giugno 2013, n. 11, per le questioni doganali afferenti particolari regimi.

Per le cessioni ed acquisti di beni, *premesso che discrimine in linea generale è dato dal momento di effettuazione dell'operazione*, è necessario combinare le regole concernenti il momento di effettuazione degli scambi intracomunitari, coincidente dal 1° gennaio 2013 con la data di partenza dei beni dal territorio UE di provenienza, e quelle afferenti alle importazioni ed esportazioni, che devono tener conto anche delle operazioni doganali sottostanti che perfezionano l'operazione.

In particolare:

- **cessione di beni all'esportazione effettuata prima del 1° luglio 2013**, con passaggio della merce in Croazia successivamente a tale data, e quindi carente del "visto uscire".

In tal caso, precisa la circ. n. 39/2004, "rimane ferma l'operazione di esportazione, con emissione della fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 633/72 ed onere di dimostrare con ogni mezzo di prova alternativo l'uscita delle merci dal territorio dello Stato" (*tenendo anche conto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Dogane con la circ. n. 75/2002*);

- **cessione di beni bei confronti di soggetto passivo d'imposta in Croazia, con invio della merce successivamente al 30 giugno 2013 per la quale è stata emessa fattura, non imponibile ai sensi dell'art. 8, prima del 1° luglio.**

In tale ipotesi, come precisato anche dal comma 6 dell'art. 60 del DL n. 331/93, sempreché sussistano i requisiti di cui all'art. 41 del DL 331/93 per considerare l'operazione come cessione intracomunitaria, resta ferma l'applicazione dell'art. 8 del DPR 633/72, **ma l'operazione deve essere inclusa negli elenchi INTRASTAT ancorché la fattura sia stata registrata prima del 1° luglio 2013.**

Qualora l'acquirente croato non sia soggetto passivo IVA, ovvero non vi siano tutti i requisiti richiesti dall'art. 41 del DL 331/93, l'operazione deve essere assoggettata ad IVA per l'intero importo, con conseguente necessità di regolarizzazione della fattura emessa ai sensi dell'art. 8;

- **acquisto di beni da parte di soggetto passivo nazionale, provenienti dalla Croazia, con trasporto effettuato successivamente al 30 giugno 2013, con fattura emessa prima del 1° luglio 2013.**

Tale operazione deve considerarsi acquisto intracomunitario, anche a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 228/2012, che individua il momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari con la data di partenza dei beni dal territorio dello Stato UE di provenienza, poiché al momento dell'entrata dei beni in Italia (successivamente al 30 giugno 2013), non è possibile eseguire le operazioni doganali.

Si segnala, infine, che eventuali **cessioni di beni a viaggiatori croati effettuate fino al 30 giugno 2013, con i requisiti di non imponibilità di cui all'art. 38-quater del DPR 633/72**, ma usciti dal territorio dello Stato successivamente alla predetta data, devono essere assoggettate ad IVA con conseguente storno della fattura non imponibili ex art. 38-quater.

Per le prestazioni di servizi, come già detto, ferme restando le regole territoriali, ciò che cambia riguarda l'obbligo di integrazione, e non più di auto fatturazione, da parte del committente soggetto IVA in Italia, per i servizi acquisiti presso prestatori soggetti passivi in Croazia, e rilevanti territorialmente in Italia ai fini IVA, mentre per le prestazioni di servizi rese rimane fermo l'obbligo di emissione della fattura anche per quelle escluse da IVA, sia pure tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, lett. a) del DPR 633/72, e non più della successiva lett. b).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it

02/07/2013

Circolare n. :

